

# STATUTO

## Articolo 1

### Denominazione ed ambiti di rappresentanza

1. E' costituita la **Federazione del Settore delle Professioni Confcommercio – Imprese per l'Italia** di seguito denominata **Confcommercio Professioni** che costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale dei professionisti che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'articolo 13 dello Statuto confederale.

2. Confcommercio Professioni è Associazione libera, volontaria, democratica, senza fini di lucro e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

3. Confcommercio Professioni aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.

4. Confcommercio Professioni si impegna, altresì, ad accettare:

- le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'articolo 41 dello Statuto confederale;
- le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, previste agli articoli 19, 20 e 21 dello Statuto confederale;
- il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l'Italia”;
- le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della

denominazione “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e/o del relativo logo confederale.

5. Confcommercio Professioni si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

6. Confcommercio Professioni ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

## **Articolo 2**

### **Principi e valori ispiratori**

Confcommercio Professioni informa il proprio Statuto ai principi di cui all'articolo 5 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".

## **Articolo 3**

### **Scopi e funzioni**

1. Confcommercio Professioni:

- in conformità agli interessi generali del terziario e delle professioni
- nel rispetto dell’indipendenza decisionale e operativa delle Associazioni Nazionali aderenti sui problemi di specifica competenza,
- in armonia con le linee generali d’azione di Confcommercio e con le esigenze di coordinamento con le altre componenti del sistema,

si propone:

- la valorizzazione dell’immagine del terziario e delle professioni in Italia e all’estero;
- l’esame, la trattazione e la risoluzione – anche attraverso l’individuazione, da parte dei suoi Organi, di specifiche aree di attività – delle tematiche e dei problemi che, direttamente o indirettamente, presentano interesse comune per le generalità degli Associati;
- la rappresentanza dei professionisti, ad esclusione di coloro che esercitano la professione in forma di lavoro dipendente, nei limiti del presente Statuto, nei confronti di istituzioni,

amministrazioni e organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, sia regionali, che nazionali, europee ed internazionali;

- lo svolgimento, conformemente alle competenze ad essa attribuite nell'ambito del sistema confederale, e utilizzando principalmente le competenze e le professionalità presenti in ambito confederale e nelle singole Associazioni, delle seguenti funzioni:

- o tutelare gli interessi del settore delle professioni sul piano economico, giuridico-amministrativo, tecnico, sindacale, della formazione e delle relazioni esterne;

- o effettuare attività di relazioni istituzionali, finalizzate alla promozione, valorizzazione e tutela dell'immagine delle professioni in Italia e all'estero;

- o effettuare attività di comunicazione istituzionale a supporto delle relazioni su tematiche trasversali condivise, a tutela degli interessi comuni

- o assicurare, in situazioni di particolare necessità e/o urgenza, e a seguito di espressa richiesta, appoggio per problemi specifici di singole professioni, riconducibili ad Associati, comunque nel rispetto degli interessi degli altri Associati;

- o attuare il coordinamento e lo sviluppo del sistema di promozione commerciale relativo al settore delle professioni

- o provvedere al coordinamento dell'internazionalizzazione svolgendo anche attività di promozione a favore anche di singole categorie di professionisti associati pur nel rispetto dell'autonomia che resta di competenza delle singole Associazioni aderenti;

- o organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali di generale interesse del settore delle professioni;

- o provvedere all'informazione e all'assistenza degli Associati relativamente ai temi trasversali condivisi approvati dall'Assemblea;

- o partecipare, su delibera dell'Assemblea, ad enti e società che svolgono attività, anche di carattere imprenditoriale, strumentali allo scopo e alle attività di cui sopra.

2. Confcommercio Professioni in quanto Federazione di settore prevista dallo Statuto di Confcommercio, acquisisce il ruolo di Federazione Nazionale di settore e, quale componente del sistema confederale, abbina il logo di Confcommercio alla denominazione Confcommercio Professioni

3. Confcommercio Professioni persegue le proprie finalità e svolge la propria attività mantenendo la propria indipendenza ed ispirando i propri comportamenti al Codice Etico di Confcommercio.

#### **Articolo 4** **Soci ed Affiliati**

1. Sono Soci di Confcommercio Professioni le Associazioni/Federazioni Nazionali delle Professioni non organizzate in ordini o collegi, sulla base della Legge 4/2013, nonché le Associazioni di rappresentanza delle Professioni organizzate in ordini o collegi e di quelle regolamentate, che partecipano alla sua costituzione ovvero vi aderiscono successivamente, con le modalità di cui al successivo articolo 5.

2. Sono Affiliate di Confcommercio Professioni le Associazioni / Federazioni Nazionali delle Professioni non organizzate in ordini o collegi, sulla base della Legge 4/2013, nonché le Associazioni di rappresentanza delle Professioni organizzate in ordini o collegi e di quelle regolamentate, che, essendo già in possesso della condizione di Socio di Confcommercio Imprese per l'Italia, partecipano alla costituzione di Confcommercio professioni ovvero vi si associno / affilino successivamente, con le modalità di cui al successivo articolo 5.

L'affiliazione ha validità per un periodo triennale rinnovabile.

La quota di affiliazione, come disciplinato dal successivo art. 6, dovrà essere pari alla metà della quota associativa minima.

A ciascun affiliato spetta, come disciplinato dal successivo art. 11, un solo voto ed i voti complessivi assegnabili agli affiliati non possono superare, utilizzando il criterio dell'anzianità, il 25% dei voti totali,.

L'assemblea di Confcommercio Professioni, come disciplinato dal successivo art. 13, può eleggere fra gli affiliati fino a 5 componenti del Consiglio.

3. E' consentita l'associazione o l'affiliazione di più Associazioni Nazionali in rappresentanza dello stesso tipo di professionisti. In questo caso tali Organizzazioni costituiscono un Comitato per la rappresentanza unitaria della professione.

4. I soci/affiliati hanno completa autonomia economica e finanziaria nei confronti di Confcommercio Professioni, che

ristorna, se del caso, a ciascun socio/affiliato le quote Contrin - Contributo Interassociativo - di competenza liquidate da Confcommercio.

5. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a Confcommercio Professioni o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di Confcommercio Professioni, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

6. Le associazioni dei professionisti costituite dalle e presso le Confcommercio territoriali partecipano alla vita associativa di Confcommercio Professioni secondo le modalità previste dall'art.18.

## **Articolo 5**

### **Associazione/ affiliazione: modalità e condizioni**

1. Per aderire in qualità di socio/affiliato a Confcommercio Professioni, le Organizzazioni interessate devono presentare domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante. Sulla domanda delibera il Consiglio di Confcommercio Professioni entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa.

## **Articolo 6**

### **Contributi**

1. I soci e gli affiliati sono tenuti a corrispondere a Confcommercio Professioni i contributi stabiliti dall'Assemblea, nella misura e con le modalità fissate dalla stessa, tenendo conto che l'importo della quota di affiliazione dovrà essere pari alla metà della quota associativa minima, come disposto al successivo art. 11 commi 5 e 6.

2. Confcommercio Professioni ha diritto di compensare i debiti contributivi o di altra natura dei soci nei suoi riguardi, con crediti o somme di loro pertinenza disponibili presso la stessa Confcommercio Professioni.

3. I soci e gli affiliati non in regola con il pagamento dei contributi, in corso e/o pregressi, e che comunque si trovino in posizione debitoria nei confronti di Confcommercio Professioni non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

4. Il Presidente di Confcommercio Professioni, sentito il Consiglio, può agire giudizialmente nei confronti dei soci e degli affiliati morosi.

## **Articolo 7**

### **Esclusione e recesso**

1. La qualità di socio/affiliato si perde:

- a) per lo scioglimento di Confcommercio Professioni;
- b) per recesso;
- c) per esclusione, in seguito alla deliberazione del Consiglio, per gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale della Confederazione o di Confcommercio Professioni, per violazione delle norme del presente Statuto, per comportamenti tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità della stessa Confcommercio Professioni, ovvero su proposta del delegato;
- d) per esclusione, in seguito alla deliberazione del Consiglio, in seguito al mancato pagamento dei contributi, nei termini previsti.

2. Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio a mezzo raccomandata a.r. e diventa efficace, nei confronti di Confcommercio Professioni e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data della comunicazione.

3. Il recesso non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi e per l'intero anno in corso dovuti a Confcommercio Professioni.

4. Contro il provvedimento di esclusione di cui alle lettere c) e d) il socio può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, che delibera entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

5. Il recesso e l'esclusione non estinguono i debiti e gli eventuali crediti nei confronti di Confcommercio Professioni.

6. La perdita della qualifica di socio/affiliato comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

## **Articolo 8**

### **Nomina di un Delegato**

1. Il Presidente nomina, con provvedimento motivato, su delibera del Consiglio un proprio Delegato, qualora ne sia fatta richiesta da un Organo collegiale delle Organizzazioni socie ovvero qualora, presso una di queste, emerga anche una sola delle seguenti circostanze:

- gravi ed accertate irregolarità nella gestione economico-finanziaria ed amministrativa, con squilibri e/o irregolarità di natura contabile;
- violazione delle previsioni del presente Statuto, ovvero del proprio Statuto, in particolare per quanto riguarda le procedure per la costituzione e l'attività degli Organi associativi elettivi,
- mancato rispetto dei deliberati degli Organi della Federazione di Settore;
- qualora ne sia fatta richiesta motivata dalla Confederazione.

2. La nomina del Delegato è comunicata per iscritto al Presidente dell'organizzazione interessata, allegando il relativo provvedimento in copia.

3. Il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni dell'organizzazione interessata, ha il compito di accertare la situazione e proporre l'adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Dello svolgimento delle proprie attività il Delegato redige sintetico verbale. Il Presidente dell'organizzazione interessata ha diritto di ottenere copia del verbale delle attività del Delegato.

4. Al termine delle proprie attività, il Delegato redige una relazione, che sottopone al Presidente.

5. Tutti gli Organi associativi dell'organizzazione interessata si adoperano affinché al Delegato sia prestata la più ampia collaborazione, al fine del sollecito e completo svolgimento delle proprie attività.

## **Articolo 9**

### **Commissariamento dei soci**

1. Il Presidente nomina, su delibera del Consiglio, un Commissario qualora:

- sia stata ostacolata l'attività del Delegato di cui all'articolo 8 del presente Statuto;

- emerga, in modo grave e/o urgente, anche una sola delle circostanze o criticità di cui al medesimo articolo 8, comma 1, del presente statuto, anche a fronte della relazione del Delegato;
  - qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Associazione di categoria interessata, formulata sulla base di specifica deliberazione assunta dal Consiglio od Organo ad esso corrispondente;
  - qualora ne sia fatta richiesta motivata dalla Confederazione.
2. Il Consiglio delibera il commissariamento, determinandone durata ed eventuali proroghe; e ciò a prescindere da quanto previsto nello statuto dell'Ente destinatario del provvedimento.
3. La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione di categoria interessata, allegando la relativa delibera in copia. Tale nomina diviene efficace dalla data della predetta comunicazione.
4. Con il commissariamento, gli Organi associativi dell'Associazione di categoria interessata - ad eccezione degli Organi corrispondenti all'Assemblea ed al Collegio dei Probiviri - decadono.
5. I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi dell'Associazione di categoria commissariata, ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale. Alla scadenza, il Commissario presenta il rendiconto della sua gestione al Presidente ed al Consiglio, nonché agli Organi non decaduti dall'Associazione di categoria interessata.
6. Ricevuta la comunicazione di nomina del Commissario di cui al precedente comma 3, gli Organi associativi collegiali decaduti dell'Associazione di categoria commissariata, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, possono:
- chiedere una deliberazione del Collegio dei Probiviri della Federazione di Settore che si pronuncia ai sensi dell'articolo 20, comma 7, lett. a), del presente Statuto, nel termine dei successivi 30 giorni;
  - ovvero, proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto.
7. Nel caso di richiesta di deliberazione del Collegio dei



Probiviri, qualora tale Organo si sia pronunciato in senso sfavorevole all'Associazione di categoria commissariata, ovvero qualora lo stesso Organo non si sia pronunciato e siano decorsi 30 giorni dalla richiesta, la domanda di arbitrato può comunque essere proposta entro i successivi 15 giorni.

8. La delibera di commissariamento diviene inoppugnabile:

- in mancanza della richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri o di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 giorni di cui al comma 6;
- ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 7, in mancanza di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 giorni dalla sfavorevole o omessa pronuncia del Collegio dei Probiviri.

9. In caso di presentazione del ricorso al Collegio dei Probiviri e/o di proposizione della domanda di arbitrato, il Commissario, durante lo svolgimento della procedura ricorsuale al Collegio dei Probiviri e/o durante il giudizio arbitrale di cui al presente Statuto, non può compiere atti di straordinaria amministrazione ovvero che siano comunque suscettibili, in qualunque modo diretto o indiretto, di modificare la consistenza del patrimonio sociale. Rimane fermo l'obbligo del Commissario di predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dell'Associazione di categoria interessata.

## **Articolo 10 Incompatibilità**

1. Presso Confcommercio Professioni la carica di Presidente, Vice Presidente, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. Attraverso delibera motivata dell'Assemblea, esclusivamente per i soggetti già membri del Consiglio, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al precedente comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo

comma.

3. L'incompatibilità di cui al precedente comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Direttore, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di Confcommercio Professioni.

4. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a Confcommercio Professioni.

## **Articolo 11**

### **Organi**

1. Gli Organi di Confcommercio Professioni sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio;
- il Presidente;
- La Consulta del Territorio
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

2. Tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.

3. Il Presidente può essere eletto per non più di due volte consecutive. Viene comunque considerata come ricoperta per l'intera durata la carica rivestita per un tempo superiore alla metà del mandato.

4. Ai fini della composizione degli Organi previsti dal presente statuto, è legale rappresentante di un socio/affiliato il Presidente ovvero altro componente di un organo deliberante allo scopo delegato dal Presidente, che non rivesta, nella propria Associazione, il ruolo di Direttore.

5. Ai fini dell'assegnazione dei voti in Assemblea, a ciascun affiliato spetta, in ragione dei contributi dovuti e corrisposti a Confcommercio Professioni per l'esercizio precedente la data di convocazione della riunione, un solo voto. I voti complessivi

assegnabili agli affiliati non possono superare il 25% dei voti totali, con le modalità indicate al precedente articolo 4, comma secondo.

6. Ai fini dell'assegnazione dei voti in Assemblea, a ciascun socio spettano, in ragione dei contributi dovuti e corrisposti a Confcommercio Professioni per l'esercizio precedente la data di convocazione della riunione, due voti per ogni scaglione contributivo versato di 1000 (mille) euro. Il numero dei voti attribuito a ciascun socio non può, comunque, superare il 10% del totale dei voti attribuiti in base al disposto di cui al presente comma.

7. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di Confcommercio Professioni sono professionisti che fanno parte del sistema associativo della Federazione di Settore, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso Confcommercio Professioni. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

8. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

## **Articolo 12**

### **Assemblea: composizione**

1. L'assemblea è composta dai legali rappresentanti dei soci e

degli affiliati.

### **Articolo 13** **Assemblea: competenze**

1. L'Assemblea, in seduta ordinaria:
  - a) elegge, a scrutinio segreto:
    - 20 componenti del Consiglio di cui massimo 5 tra gli affiliati.
    - il Collegio dei Revisori dei Conti;
    - il Collegio dei Probiviri.
  - b) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di Confcommercio Professioni;
  - c) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio pre-cedente – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l'Italia” accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del bilancio stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
  - d) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione della proprietà o di altro diritto reale avente ad oggetto beni immobili, e costituzione di ipoteche immobiliari, ed in genere per ogni atto che comporti una spesa superiore a euro 50.000 (cinquantamila);
  - e) approva, entro il 15 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno successivo, inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l'Italia”;
  - f) approva la misura dei contributi di cui al precedente articolo 6, nonché le modalità di riscossione degli stessi e determina l'entità degli scaglioni contributivi di cui al precedente articolo 11, comma 5.
2. L'Assemblea, in seduta straordinaria, con le modalità di cui al successivo articolo 14:
  - a) delibera sulle modifiche statutarie;
  - b) delibera sullo scioglimento di Confcommercio Professioni .

### **Articolo 14** **Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento**

1. L'Assemblea, in seduta ordinaria o straordinaria, è

convocata e presieduta dal Presidente.

2. La convocazione dell'Assemblea è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi, anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno 10 giorni prima della data della riunione.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati il bilancio e i documenti annessi.

4. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati per delega i due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione è valida quando sia presente un numero di componenti che disponga di almeno il 40 per cento dei voti assembleari. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

5. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

6. Se non diversamente disposto dal presente statuto, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.

7. Per le modifiche statutarie tanto in prima che in seconda convocazione è necessaria la presenza di un numero di aventi diritto che disponga di almeno i 2/3 dei voti assembleari. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

8. Per lo scioglimento di Confcommercio Professioni è necessario il voto favorevole di un numero di componenti che disponga di almeno il 75 per cento dei voti assembleari. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge. Lo scioglimento è comunicato con raccomandata a.r. al Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".

9. Un numero di componenti che disponga di almeno 2/3 dei voti assembleari può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del

Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell'Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

### **Articolo 15** **Consiglio: composizione**

Il Consiglio è composto:

dal Presidente,

Da 20 membri eletti dall'Assemblea

Da 5 membri eletti dalla Consulta del Territorio

Da eventuali ulteriori 5 membri cooptati su proposta del Presidente.

A ciascun membro spetta un voto. Non sono ammesse deleghe.

### **Articolo 16** **Consiglio: competenze**

1. Il Consiglio:

a) elegge, tra i rappresentanti delle Associazioni socie componenti l'Assemblea, il Presidente

b) determina le direttive di azione di Confcommercio Professioni in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'assemblea;

c) predispone il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) predispone il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e propone alla stessa la misura dei contributi di cui al precedente articolo 6, nonché le modalità di riscossione degli stessi e gli scaglioni di contribuzione di cui al precedente articolo 11;

e) delibera, su proposta del Presidente, la nomina di un Delegato di cui all'art. 8

f) delibera, su proposta del Presidente, la nomina di un Commissario di cui all'art. 9

g) nomina e revoca su proposta del Presidente, il Direttore, attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione e ne stabilisce gli emolumenti;

h) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Commissioni,

organismi in genere;

i) delibera in merito ad ogni Regolamento la cui definizione e approvazione sia necessaria al raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto;

l) effettua ogni atto di gestione esclusi quelli di competenza dell'Assemblea.

## **Articolo 17**

### **Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento**

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno e, in ogni caso, almeno quattro volte l'anno.

2. Il Consiglio è, altresì, convocato quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, da almeno 10 componenti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento entro i successivi 30 giorni.

3. La convocazione è effettuata dal Presidente per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, da inviarsi almeno 5 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 3 giorni prima della data della riunione. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. La presenza di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.

5. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

## **Articolo 18**

### **Consulta del Territorio**

La Consulta del Territorio è composta da un rappresentante per ciascuna Confcommercio territoriale presso la quale è stata costituita almeno un'Associazione o un Gruppo locale di

professionisti.

La Consulta del Territorio è presieduta dal Presidente di Confcommercio Professioni ed elegge, al suo interno, 5 componenti del Consiglio.

La Consulta del territorio si riunisce, su convocazione del Presidente, per affrontare le tematiche specifiche dei professionisti legate al territorio.

## **Articolo 19** **Presidente**

1. Il Presidente rappresenta Confcommercio Professioni ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma, che può delegare.

2. Il Presidente:

a) sovrintende alla gestione ordinaria di Confcommercio Professioni, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi ed al coordinamento delle attività associative;

b) nomina, tra i legali rappresentanti dei soci/affiliati, da 2 a 6 Vice Presidenti, di cui uno Vicario,

c) può nominare, con le modalità di cui al precedente articolo 8, un proprio Delegato presso le Organizzazioni Socie , ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;

d) nomina, con le modalità di cui al precedente articolo 9, il Commissario;

e) su proposta del Direttore, approva l'ordinamento degli uffici;

f) può conferire incarichi o deleghe specificandone gli eventuali limiti;

g) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;

h) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;

i) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

3. In caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede alla convocazione del Consiglio, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.



## **Articolo 20**

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 .
2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente elettivo di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

## **Articolo 21**

### **Collegio dei Proviviri**

1. Il sistema di garanzia statutario è assicurato dal Collegio dei Proviviri.
2. Il Collegio dei Proviviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.
3. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente elettivo di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.
4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Proviviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
6. Il Collegio dei Proviviri esercita le funzioni ad esso

attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

7. Il Collegio dei Probiviri costituito presso Confcommercio Professioni:

a) delibera sulle controversie tra i soci di Confcommercio Professioni circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a Confcommercio Professioni, di commissariamento e di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri di cui alla presente lettera a), è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio;

b) esprime pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di Confcommercio Professioni.

## **Articolo 22**

### **Coordinamenti delle Professioni non organizzate e delle Professioni Organizzate in Ordini o Collegi**

I coordinamenti sono articolazioni funzionali dell'Assemblea costituiti per facilitare l'individuazione, il confronto, il dibattito e l'elaborazione di proposte e posizioni di interesse comune di ciascuna delle due aree professionali.

Il Coordinamento delle Associazioni delle Professioni non Organizzate è inoltre costituito in ottemperanza e per le finalità espresse nell'art. 3 della l.4/2013.

Le riunioni dei Coordinamenti sono convocate, almeno 3 volte l'anno, dal Presidente di Confcommercio Professioni.

## **Articolo 23**

### **Arbitrato**

1. Le controversie tra soci/affiliati e Confcommercio Professioni sono conferite ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci/affiliati, con esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 e dell'articolo 1, comma 4, primo punto, del presente statuto, si

obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Roma. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Roma.

2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Roma.

3. Tutti gli Arbitri di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.

4. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

## **Articolo 24**

### **Direttore**

1. Il Direttore è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio.

2. Il Direttore:

a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;

b) è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;

c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori dei Coordinamenti e di Commissioni e Comitati;

d) è il capo del personale e sovrintende agli uffici di Confcommercio Professioni, assicurando il loro buon funzionamento;

e) coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative di Confcommercio Professioni;

f) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;

g) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;

- h) vigila sul rispetto del presente Statuto da parte i livelli del sistema associativo;
- i) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dai competenti Organi;
- j) assolve agli ulteriori compiti espressamente a lui delegati dal Presidente.

3. L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio/affiliato e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

## **Articolo 25**

### **Amministrazione e gestione finanziaria**

1. Le entrate sono costituite
  - dai contributi a carico dei soci/affiliati e da ogni altra forma di finanziamento;
  - dai contributi confederali e dalle erogazioni dei Fondi istituiti ai sensi degli articoli 13, comma 13, e 19 dello Statuto confederale;
  - dalle erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a Confcommercio Professioni;
  - da ogni bene lasciato in eredità o legato;
  - da ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
  - da ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di Confcommercio Professioni;
  - dalle entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

2. È fatto divieto a Confcommercio Professioni di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
3. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

### **Articolo 26** **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

### **Articolo 27** **Rinvio**

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e le norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

### **Articolo 28** **Norme transitorie**

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, il Presidente di Confcommercio Professioni è indicato dal Presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia.
2. In sede di prima applicazione del presente Statuto, in deroga a quanto previsto agli articoli 20 e 21, le funzioni dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri vengono demandate ai corrispondenti Collegi Confederali
3. Contestualmente all'elezione degli Organi e fino alla nomina del Direttore, la Confederazione assicurerà il supporto tecnico per la gestione dello start-up di Confcommercio Professioni.